

**GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE
E L'EDITORIA
13 GENNAIO 1992**

ESTENSORE: SANTANIELLO
PARTI: COMITATO PRO-CROAZIA
RAI

**Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Art. 10 L.
223/1990 • Legittimazione •
Persone giuridiche • Sussiste.**

L'art. 10 della L. 6 agosto 1990, n. 223 attribuisce il diritto di rettifica rispetto a trasmissioni radiotelevisive « a chiunque » si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali e pertanto non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, alle associazioni e agli enti di fatto.

**Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Art. 10 L.
223/1990 • Contrarietà a verità •
Criteri di accertamento • Animus
del soggetto proपालatore •
Irrelevanza.**

L'accertamento alla contrarietà a verità della trasmissione radiotelevisiva — che legittima il ricorso alla procedura di rettifica prevista dall'art. 10 L. 223/1990 — richiede che, attraverso la considerazione sia delle valutazioni del richiedente, sia dell'esattezza o meno delle fonti, della loro affidabilità e delle modalità di esposizione dei fatti, si riscontrino un obiettivo contrasto fra fatti reali e notizia diffusa prescindendo da, presunti o reali, intenzioni del diffusore.

**Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Art. 10 L.
223/1990 • Funzione • Tutela
dell'identità personale e garanzia
della pluralità delle fonti di
informazione.**

Lo strumento della rettifica è diretto alla tutela di un duplice ordine di interessi: da un lato, uno eminentemente privatistico, quale il diritto all'identità personale, come diritto a non veder deformato il proprio patrimonio morale, culturale, politico e ideale; dall'altro, l'interesse pubblicistico a garantire la pluralità delle fonti di informazione. In tale prospettiva, la rettifica opera come fonte di comunicazione aggiuntiva che, contrapponendosi a quella cui la rettifica reagisce, non fa che arricchire e differenziare l'insieme pluralistico delle « voci » indirizzate al pubblico.

Premesso:

Il prof. avv. Vittorio Menesini, con telegramma inviato a questo Ufficio in data 9 dicembre 1991, proponeva domanda di rettifica in ordine ad un servizio mandato in onda dalla seconda rete della RAI in data 2 dicembre 1991, nell'ambito della trasmissione « MIXER », inerente al conflitto armato ed ai tragici avvenimenti in corso nel territorio jugoslavo.

Si chiedeva che fossero rettificate tre diverse affermazioni diffuse nel cennato servizio giornalistico, in quanto non rispondenti a verità e tali da ledere l'interesse morale di quanti in Croazia ed in Italia sostengono la causa del Popolo croato per l'affermazione della sua indipendenza.

La richiesta denunciava testualmente:

1) « L'affermazione, non provata, non sorretta da alcuna testimonianza attendibile, secondo cui sarebbe avvenuta una strage di bambini, lasciando intendere dal contesto di tutta la trasmissione che i bambini fossero serbi e gli assassini fossero invece croati ».

2) « L'affermazione secondo la quale tale sacerdote Borislav Petrovic avrebbe incitato dal pulpito ad assassinare i serbi residenti in Croazia. Infatti da ricerche compiute, tale sacerdote non risulta esistente o mai esistito nella località di Stitari ».

3) « L'affermazione secondo la quale tal comandante Zeljko Raznjatovic, detto Arkan, viene presentato come eroico combattente serbo, mentre in realtà si tratta di un noto criminale, condannato per ben tre volte dal Tribunale di Belgrado per spaccio di droga, per furto e rapina a mano armata e per omicidio ».

Aggiungeva testualmente il richiedente che « ... le affermazioni non veritiere contenute nella trasmissione in oggetto sono tali da ingenerare confusione nell'opinione pubblica, inducendola a credere che le macerie di Vukovar, anziché causate dai bombardamenti serbi, siano state causate dai Croati, che questi ultimi siano ispirati da odio etnico, politico, religioso, e che quindi la loro causa sia tale da non giustificare alcun tipo di appoggio o solidarietà ».

Con nota inviata a mezzo telefax al Presidente del Comitato pro-Croazia in data 12 dicembre 1991, questo Ufficio invitava il richiedente a comunicare se la domanda di rettifica fosse stata preventivamente presentata alla Concessionaria per il servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 223/1990, essendo, tale adempimento, condizione necessaria per l'attivazione del procedimento di competenza del Garante ai sensi dell'art. 10, comma 4, della citata legge.

A tale missiva dava riscontro il prof. Menesini con nota a mezzo telefax pervenuta in data 16 dicembre 1991, comunicando di aver provveduto ad inoltrare la richiesta di rettifica al Presidente della RAI con telegramma in data 12 dicembre 1991.

Con telegramma (depositato in atti) inviato in data 20 dicembre 1991 al Presidente, al Direttore Generale della RAI, ed al Direttore della seconda rete RAI, il prof. Menesini comunicava di aver attivato il procedimento ex art. 10, comma 4., legge n. 223/90 di competenza del Garante, invitando tuttavia la Concessionaria del servizio pubblico a dare sollecito riscontro alla richiesta di rettifica del 12 dicembre 1991.

Con nota di questo Ufficio inviata a mezzo telefax in data 4 gennaio u.s., si trasmetteva al Direttore Generale della Concessionaria del servizio pubblico copia della memoria depositata nelle more del procedimento dal Presidente del Comitato pro-Croazia, invitando detta Concessionaria a far pervenire ogni elemento di valutazione per l'esame del caso. Altro sollecito veniva in tal senso inviato alla RAI con telegramma in data 10 gennaio u.s., e con nota a mezzo telefax in pari data, assegnando per gli adempimenti richiesti il termine ultimo dell'11 gennaio, a far data dal quale si

sarebbe proceduto ai sensi degli artt. 10 e 31 della legge 223/1990.

Allo scadere del predetto termine la RAI, con nota trasmessa a mezzo telefax, dichiarava quanto segue: « Ci riferiamo al procedimento di rettifica promosso dal Comitato pro-Croazia, ed in particolare alla pregiata Vostra inviata via fax nella serata di ieri 10 gennaio alla Presidenza ed alla Direzione Generale della RAI e Vi facciamo presente che non ci è stato possibile rintracciare né i curatori e i conduttori della rubrica MIXER, né la giornalista che ha realizzato il servizio in contestazione.

Come Vi è noto si tratta di una rubrica periodica, non curata dalle testate della RAI, ma da una Rete, il che rende più difficoltoso il raccordo con le strutture e la raccolta delle necessarie informazioni per dare corso in senso positivo o negativo alle richieste di rettifica. Peraltro, sin da ora osserviamo che la richiesta di rettifica verte su un argomento di estrema importanza nazionale ed internazionale quale il conflitto in corso nei paesi jugoslavi, che è oggetto quotidianamente di ampie informazioni da parte del servizio pubblico, cosicché con ogni probabilità anche le notizie ed i fatti oggetto di richiesta di rettifica sono già state superate e chiarite dalla successiva informazione radiotelevisiva ».

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. — La richiesta di rettifica formulata dal prof. Menesini, in qualità di Presidente del comitato pro-Croazia, è ritualmente ammissibile e meritevole di accoglimento, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 223/1990.

A tali conclusioni si giunge, in primo luogo, preliminarmente considerando il profilo della legittimazione attiva all'instaurazione del procedimento.

La « novella » legislativa introdotta, in tema di rettifica televisiva, dall'art. 10, commi 2 ss., della legge n. 223 ha confermato l'originaria legittimazione all'attivazione dell'istituto « a chiunque » si ritenga leso « nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità »; e, pertanto, conformemente alla vasta elaborazione giurisprudenziale sul tema, non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, ed alle associazioni o enti di fatto.

In tal senso trova ingresso nel procedimento *de quo* anche la richiesta avvanza-

ta dal prof. Menesini, in quanto legale rappresentante di un Comitato titolare di uno specifico e concreto diritto alla tutela di un interesse morale che si assume lesa dalla diffusione di notizie non veritiere.

Sotto il profilo sostanziale, va appena ricordato che presupposto fondamentale per la tutela accordata dalla norma è l'oggettiva difformità, rispetto al vero, del dato notiziale diffuso dall'emittente.

L'accertamento di tale circostanza postula un'indagine volta ad una equa e delicata considerazione tanto delle valutazioni del richiedente la rettifica, quanto dell'esattezza o meno delle fonti, della loro affidabilità, e delle modalità di esposizione dei fatti.

Ciò comporta che la sussistenza dell'elemento sostanziale tipico per l'attivazione della tutela si concretizza nell'obiettivo contrasto fra fatti reali e notizia diffusa, prescindendo dalla rapportabilità dell'informazione « deviata » a presunte o reali intenzionalità del diffusore.

Non deve sfuggire d'altra parte come lo strumento della rettifica sia diretto alla tutela di un duplice ordine di interessi: da un lato, uno eminentemente privatistico, quale il diritto all'identità personale, come diritto a non veder deformato il proprio patrimonio morale, culturale, politico e ideale; dall'altro, l'interesse pubblicistico a garantire la pluralità delle fonti di informazione. In tale prospettiva, la rettifica giustamente opera come fonte di comunicazione aggiuntiva che, contrapponendosi a quella cui la rettifica reagisce, non fa che arricchire e differenziare l'insieme pluralistico delle « voci » indirizzate al pubblico.

D'altra parte, oltre a quanto verrà più innanzi rilevato in merito ai concreti profili di difformità delle notizie diffuse rispetto alla realtà dei fatti, va opportunamente sottolineata anche l'effettiva idoneità delle affermazioni denunciate dal Comitato a ledere l'interesse morale di tutti i soggetti che nelle sue finalità si riconoscono.

Ciò premesso appare accoglibile, in primo luogo, la richiesta a che venga rettificata l'affermazione che nell'ambito delle ostilità del conflitto jugoslavo vi sarebbe stata una strage di bambini nella città di Vukovar e vicinanze, lasciando intendere, dal contesto della trasmissione che i bambini fossero serbi e gli autori

dell'eccidio fossero croati. La veridicità dell'intera ricostruzione del fatto — come prospettato dalla rubrica MIXER — appare smentita dalle deduzioni del Comitato pro-Croazia e dalle risultanze documentali, ivi comprese notizie di cronaca di testate giornalistiche, senza che la Concessionaria del servizio pubblico abbia in proposito controdedotto alcunché. Per quanto innanzi detto la richiesta di rettifica va accolta nel senso che in base alle risultanze degli atti acquisiti al procedimento *non sussistono elementi oggettivi tali da far attribuire ai Croati l'eventuale responsabilità del riferito massacro di bambini in Vukovar e vicinanze.*

In secondo luogo, con riferimento alla notizia secondo cui un tale sacerdote Borislav Petrovic avrebbe incitato dal pulpito ad assassinare i Serbi residenti in Croazia, va osservato che dagli atti acquisiti all'attuale procedimento di rettifica non si rinviene alcun elemento che oggettivamente dimostri tale fatto. Oltre a ciò, si rileva che il Comitato ha esibito a questo Ufficio un documento in data 28 dicembre 1991 con cui la Sacra Congregazione per il Clero, ha evidenziato le seguenti circostanze:

— Nello Schematismo (Annuario) della Chiesa Cattolica in Jugoslavia esiste un sacerdote di nome Borislav Petrovic, incardinato nella Diocesi di Djakovo (Slavonia, Croazia), ma da cinque anni trasferito nella diocesi di Belgrado;

— « Si tratta di un sacerdote assai pio, a giudizio dei suoi diretti Superiori è assolutamente alieno da ogni forma di fanatismo o di nazionalismo. Evidentemente la persona che ha fatto il suo nome come presunto istigatore ad atti di violenza, o deve aver ricevuto l'indicazione dalle forze che avevano interesse a calunniare nella persona del sacerdote tutta la Chiesa Cattolica in Jugoslavia, oppure nella disperata situazione in cui si trovava ha fatto a caso il nome di un sacerdote che forse aveva conosciuto qualche anno prima.

Ad ogni buon conto, le autorità ecclesiastiche competenti si riservano di informare in via ufficiale il sacerdote in questione perché smentisca la vile calunnia e tuteli il proprio buon nome nelle sedi e nelle forme più adatte ».

Sulla base delle cennate risultanze documentali, la notizia diffusa dalla rubrica MIXER, riportata in narrativa, va

rettificata nel senso che *non sussistono elementi oggettivi idonei a dimostrare le circostanze dell'incitamento al massacro di serbi da parte di tale sacerdote Borislav Petrovic*.

Col terzo punto di rettifica il richiedente rileva che la giornalista Gabanelli ha affermato di « essere stata accompagnata in zona di operazione da tal comandante Arkan, combattente serbo, omettendo però di dire che costui è un criminale comune condannato dal Tribunale di Belgrado ». Il richiedente inoltre ha esibito un atto della Camera degli avvocati di Zagabria, indirizzato al prof. Menesini contenente informazioni circa i processi penali svoltisi a carico di « Raznatovic Zeljky detto Arkan ».

Al fine di chiarire meglio il punto, conviene ricordare che, come emerge dalla lettera del sig. Stjepan Dvojdic, esponente del comitato pro-Croazia, indirizzata il 3 dicembre 1991 alla RAI (ed esibita in copia dal prof. Menesini), si muove, in sostanza, alla suddetta giornalista l'addebito di « non essersi premurata di verificare chi sia in realtà il comandante Arkan ».

Or si deve notare (quale generale criterio di guida ai fini delle valutazioni che l'organo pubblico decidente deve compiere) che occorre pur sempre stabilire (in quei casi in cui alcuni elementi notiziali siano stati omessi nel corso di una trasmissione) se il giornalista era *oggettivamente* in grado, in quel determinato contesto di tempo e di luogo, di acquisire e verificare tali elementi notiziali, secondo i canoni della normale diligenza professionale. Nella fattispecie si tratta di notizie, quali i precedenti penali del cosiddetto Arkan, che potevano essere acquisiti con la necessaria attendibilità (data la delicatezza di ogni indagine inerente all'attribuzione di fatti criminosi) solo mediante riferimenti a fonti processuali o a documenti pubblici, ad esse relativi, e non soltanto per « sentito dire ».

Senonché, nella specifica situazione di cui trattasi non può desumersi tale dovere di conoscenza, da parte del giornalista, di fatti così specifici e bisognevoli di fonti documentali ineccepibili quali i processi che si sarebbero svolti a carico di quel soggetto, e per di più in anni non vicini 1966, 1969, 1986, ad eccezione dell'ultimo.

Pertanto, per tali profili, non può accogliersi il terzo punto di richiesta di rettifica.

P.Q.M. — Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, Prof. Giuseppe Santaniello, dichiara ammissibile e fondata nei sensi e nei limiti di cui in motivazione la richiesta di rettifica proposta dal prof. avv. Vittorio Menesini, in qualità di Presidente del Comitato pro-Croazia con sede in Perugia, ed ordina che la Concessionaria per il servizio radiotelevisivo pubblico effettui i conseguenti adempimenti prescritti dall'art. 10, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel tempo e nei modi ivi tassativamente indicati.

PRETURA ROMA
29 FEBBRAIO 1992

PRETORE: VALLILLO
PARTI: COMITATO PRO CROAZIA
 RAI RADIOTELEVISIONE
 ITALIANA

Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Art. 10 L.
223/1990 • Alternatività del
ricorso al Garante e all'autorità
giudiziaria • Non sussiste.

L'intervento del Garante per la radio-diffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che affermi l'obbligo da parte del concessionario di trasmissioni radiotelevisive alla trasmissione di rettifica non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria in via d'urgenza.

Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Art. 10 L.
223/1990 • Pregiudizialità del
ricorso al Garante rispetto al
ricorso all'Autorità giudiziaria •
Non sussiste.

L'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel tracciare la disciplina del diritto di rettifica in ambito radiotelevisivo configura la mera possibilità per il soggetto richiedente di rivolgersi in tal senso al Garante, ma non già un obbligo, a pena di improcedibilità della eventuale successiva azione in sede giudiziaria.

Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Art. 10 L.
223/1990 • Ricorso all'Autorità
giudiziaria ordinaria successivo
al ricorso al Garante • Poteri
dell'A.G.O. • Disapplicabilità
dell'atto del Garante • Sussiste.

La prevista possibilità per il soggetto interessato di adire il Garante ai fini di

ottenere una pronuncia in tema di rettifica non preclude all'interessato il diritto di agire — indipendentemente dall'esito del procedimento amministrativo — nella competente sede giurisdizionale a tutela dei diritti soggettivi, potendo in tale sede il giudice accogliere la richiesta di rettifica respinta dal Garante o viceversa rigettare quella accolta in precedenza, disapplicando il provvedimento amministrativo adottato in precedenza, che non può assumere carattere ed efficacia vincolanti su diritti soggettivi.

Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Art. 10 L.
223/1990 • Richiesta di rettifica •
Inottemperanza • Conseguenze.

L'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel prevedere l'intervento del Garante sia ad istanza dell'interessato che da parte del concessionario pubblico e privato in materia di rettifica tende a favorire, il più possibile, la concreta attuazione del diritto, anche in via extra-giurisdizionale. La legge n. 223 ha sottratto all'emittente radiotelevisiva, pubblica o privata, il potere di disattendere la richiesta del soggetto che si assume leso, rimanendo inattiva ed ha imposto, pertanto, la scelta tra il trasmettere la invocata rettifica o adire il Garante: pena le sanzioni amministrative espressamente ed analiticamente previste dall'art. 31 della stessa legge n. 223. Viceversa, ove il Garante ritenga fondato il diniego dell'emittente può autorizzare a non trasmettere la rettifica, salvo il successivo ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria da parte del soggetto interessato a difesa delle rispettive posizioni giuridiche soggettive, aventi rilevanza di diritti fondamentali.

Rettifica • Rettifica
radiotelevisiva • Art. 10 L.
223/1990 • Notizie concernenti un
evento bellico internazionale •
Legittimazione • Comitato a
sostegno di una delle parti
belligeranti • Non sussiste.

Il « Comitato popolare-pro Croazia » difetta di legittimazione ad agire in giu-

dizio ai fini della richiesta di rettifica davanti al giudice ordinario in ordine a trasmissioni informative concernenti eventi di rilevanza internazionale quali la guerra in corso tra Serbia e Croazia. L'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 nel riconoscere a « chiunque » la legittimazione a richiedere la rettifica in relazione a lesioni nei suoi interessi morali o materiali da notizie, diffuse con il mezzo radiotelevisivo, contrarie a verità, richiede pur sempre la titolarità di una posizione soggettiva, qualificata e differenziata, riconosciuta dall'ordinamento.

Il Pretore, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 6 febbraio 1992 nella causa promossa dal Comitato pro Croazia contro la RAI - Radio Televisione Italiana; letti ed esaminati gli atti di causa, viste le note difensive depositate dai procuratori delle parti nel termine concesso, osserva.

IN FATTO. — Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1992, il Comitato pro Croazia, con sede in Perugia, in persona del suo Presidente prof. avv. Vittorio Menesini, esponeva, che nel corso della trasmissione televisiva Mixer, andata in onda su Rai Due in data 2 dicembre 1991, sarebbe stato trasmesso un servizio altamente diffamatorio per il popolo croato.

Rimasta senza esito la richiesta di rettifica alla Rai, il Comitato aveva adito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria (ex art. 10 legge 223/1990), che aveva accolto l'istanza, ordinando alla Concessionaria pubblica per il servizio radiotelevisivo di procedere alla rettifica nei modi e nei tempi indicati dalla legge (art. 10, comma 4, legge 223/1990).

Deducendo il Comitato ricorrente che la rettifica trasmessa dalla Rai, per qualche secondo, alle ore 23,15 del giorno 13 gennaio 1992, non sarebbe rispettosa delle disposizioni di legge vigenti, che testualmente prescrivono che la rettifica debba andare in onda nella stessa fascia oraria e con lo stesso rilievo della trasmissione rettificanda.

Il Comitato pro Croazia, premesso di avere inoltrato al riguardo informativa al Garante, chiedeva a questo Pretore di ordinare alla Rai la rettifica delle notizie trasmesse, con le seguenti modalità:

« a) lettura dell'intera pronuncia del Garante con la sovraimpressione contemporanea in video della pronuncia medesima, subito dopo la sigla del primo numero del programma Mixer che andrà in onda successivamente all'emanando provvedimento, ovvero

b) lettura dell'intera pronuncia del Garante nella stessa fascia oraria (ore 21,30) e con lo stesso rilievo, con contemporanea sovraimpressione in video, per l'ipotesi in cui la Rai avesse nel frattempo sospeso il programma Mixer ».

Si costituiva in giudizio la Rai, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente; il difetto di legittimazione ad agire del Presidente; la carenza di una situazione soggettiva, differenziata e qualificata dal Comitato ricorrente, ad agire a tutela degli interessi morali e qualificata dal Comitato ricorrente, ad agire a tutela degli interessi morali del popolo croato (stante l'esistenza degli Organi della Repubblica federale di Croazia ed il riconoscimento da parte dello Stato Italiano, in epoca anteriore al deposito del ricorso, della Repubblica di Croazia) ed a tutela dell'onere del sacerdote Borislav Petrovic, dovendosi ritenere legittimo ad agire, in caso in esistenza del sacerdote stesso, il Vescovo di Zagabria; l'inammissibilità del ricorso per la preclusione derivante dal fatto che della questione era già stato investito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e per la inammissibilità di una « sorta di incidente di esecuzione del provvedimento adottato dal Garante » innanzi al giudice ordinario.

Nel merito, e per l'ipotesi in cui si intendesse riaprire la questione già decisa dal Garante, la Rai eccepiva l'infondatezza del ricorso, giacché il servizio diffuso nel corso del programma Mixer non conteneva fatti contrari al vero e comunque lesivi dell'onore del popolo croato. In ordine alle modalità di rettifica, faceva presente che aveva ottemperato alle disposizioni del Garante nelle 24 ore successive e, non essendo in programma una puntata di Mixer per tutta la settimana successiva, l'unica via percorribile era quella di tramettere il testo della rettifica, negli spazi già esistenti e nella fascia oraria interessata alla trasmissione (cioè in seconda serata).

Disposta la comparizione delle parti, all'esito dell'ampia discussione che questa ha caratterizzato, il Pretore rileva:

IN DIRITTO. — Nel decidere la controversia, occorre innanzitutto osservare che il ricorso proposto dal Comitato pro Croazia introduce per la prima volta, per quel che risulta, il problema del coordinamento della competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a tutela di diritti soggettivi con quella attribuita dall'art. 10 legge 223/1990 al Garante, quale Organo amministrativo, in tema di rettifiche.

La norma di legge (art. 10, comma 4), limitandosi a prevedere la salvezza della competenza dell'AGO a tutela dei diritti soggettivi, non offre soluzioni al problema qui sollevato.

Trattasi, infatti, di stabilire se il ricorso all'Autorità Giudiziaria possa o meno considerarsi precluso dalla istanza in precedenza proposta al Garante e se, in ogni caso, esso possa considerarsi procedibile pur a seguito della pronuncia del Garante (nella specie, quella del 5 febbraio 1992) di rigetto delle istanze del Comitato pro Croazia ricorrente, volte a far ripetere la rettifica già trasmessa dalla Rai.

Il Comitato ricorrente sostiene la cumulabilità dei rimedi (istanza al Garante, azione innanzi all'AGO) previsti dalla legge sulla radiotelevisione, in base ai principi generali dell'ordinamento, in virtù dei quali la tutela dei diritti soggettivi deve essere riservata, in primo luogo, al giudice ordinario: gli altri rimedi, dettati a tutela dei diritti, sarebbero tesi a garantire una maggiore tutela di essi e la salvaguardia di eventuali interessi di natura pubblica sottesi, ma non ad impedire il ricorso a misure cautelari, che difetterebbero in sede amministrativa.

La Rai, invece, sostiene che la competenza dell'Ago sarebbe alternativa a quella del Garante, ragion per cui, adito quest'ultimo, non potrebbe la parte, che pure avrebbe avuto la possibilità di scegliere, preferendo l'AGO, rivolgersi poi a quest'ultima.

L'intervento del Garante in materia di rettifiche, introdotto nell'ordinamento con l'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non preclude, ad avviso del Pretoreadito, il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, anche perché quando la legge impone il preventivo intervento di un organo amministrativo quale condizione di ammissibilità/procedibilità dell'azione (v., ad es., art. 46, legge 5 maggio 1982 sui contratti agrari), lo prevede espressamente.

Inoltre, una norma che limitasse o condizionasse all'intervento di un Organo amministrativo, quale è il Garante, la tutela di un diritto della procedibilità potrebbe sollevare gravi dubbi di costituzionalità, anche in considerazione del fatto che in procedimento innanzi al Garante è privo di contraddittorio.

La lettera dell'art. 10, comma 4, legge 223/1990 (che accorda al soggetto la possibilità di rivolgersi al Garante, ma non prevede un obbligo in tal senso, a pena di improcedibilità dell'azione e fa espressamente salva la competenza dell'AGO a tutela di diritti soggettivi), la natura del diritto della personalità, potenzialmente leso dalla notizia non veritiera, nonché l'attribuzione, all'interessato, di un diritto soggettivo alla rettifica sono circostanze difficilmente conciliabili con la ricostruzione dei rapporti fra le due Autorità in termini di « alternativa » della tutela.

Più corretto sembra il ritenere, come innanzi si è affermato, che la possibilità di adire il Garante non preclude all'interessato il diritto di agire, nella competente sede giurisdizionale, a tutela dei diritti che si assumano essere stati lesi dall'altrui comportamento.

Tale conclusione, lungi dal risolvere la questione, apre, ad avviso di chi scrive, stante il silenzio del legislatore, una difficile problematica derivante sia dalla potenziale duplicazione di attività (giurisdizionale ed amministrativa) che inevitabilmente si viene a determinare, sia dai potenziali conflitti, niente affatto teorici, che da tale duplicazione possono derivare e di cui la fattispecie concreta, sottoposta all'esame di questo Pretore, è dimostrazione alquanto significativa.

È incontestabile, infatti, che, ammessa in astratto la cumulabilità e la contestualità dei procedimenti esperibili, il giudice può accogliere la richiesta di rettifica, respinta dal Garante, o, viceversa, rigettare quella accolta in precedenza, disapplicando il provvedimento amministrativo, poiché, trattandosi di diritti soggettivi, il provvedimento amministrativo adottato, ferma la sua autorevolezza, non può avere carattere ed efficacia vincolanti.

In concreto, e per passare al caso di specie, il Garante ha ritenuto fondata la richiesta di rettifica, che, preceduta dalla indicazione della pronuncia del Garante, è stata trasmessa entro le 24 ore successive.

La decisione del Garante è stata, quindi, ritenuta soddisfattiva del diritto fatto valere (anche da parte della Rai, che alla stessa ha prontamente ottemperato), salvo che per le modalità con le quali l'ordine è stato eseguito dalla concessionaria pubblica.

Tali modalità sono state ritenute, dal Comitato pro Croazia ricorrente, inidonee a soddisfare il diritto lesivo e si è chiesto al Pretore l'adozione di un provvedimento cautelare atipico, sostitutivo della rettifica (la precisazione è a p. 8 delle note autorizzate di parte ricorrente in data 13 febbraio 1992), di per sé perfettamente ammissibile, giacché si assume la non corrispondenza fra la notizia originaria e la rettifica, in termini di « rilievo » attribuito alla seconda nell'ambito di un normale ascolto.

La precisazione della difesa del Comitato ricorrente rende pertanto ininfluenti le eccezioni di inammissibilità, sollevate dalla resistente Rai sia sul presupposto che la domanda sia intesa ad ottenere dal Giudice ordinario del *periculum in mora*.

Fondata però diventa, a questo punto, la pretesa della Rai di un nuovo esame della vicenda da parte dell'AGO, alla luce dei rilievi tutti formulati in questa sede (e non innanzi al Garante) ad opera del resistente.

Se, infatti, la pronuncia del Garante, che ha rigettato l'istanza volta a sentir sanzionare le modalità di pubblicazione della rettifica, ritenendo quella mandata in onda perfettamente soddisfattiva del diritto lesivo, non è vincolante per il giudice, non vi è dubbio che tale ordine di considerazioni sia ugualmente valido per il provvedimento del Garante del 13 gennaio 1992 (v. doc. n. 2 di parte ricorrente), censurato, sia pure in via subordinata, dalla Rai, per aver accolto la richiesta di rettifica.

Ora, l'art. 10 legge 223/1990, nel prevedere l'intervento del Garante sia ad istanza dell'interessato che nel concessionario pubblico o privato, ha indubbiamente inteso favorire, il più possibile, la concreta attuazione del diritto di rettifica. La legge ha sottratto all'emittente il potere di disattendere la richiesta del soggetto che si assume lesivo, rimanendo inattiva ed ha imposto la scelta fra il trasmettere la invocata rettifica o adire il Garante: pena le sanzioni amministrative espressamente ed analiticamente previste dall'art. 31 legge 223/1990.

Solo il Garante, dunque, nell'ipotesi in cui ritenga fondato il diniego della emittente, può autorizzare a non trasmettere la rettifica, salvo ovviamente il ricorso all'AGO da parte dell'interessato.

E l'intervento dell'Organo amministrativo consente innegabilmente un migliore temperamento del diritto soggettivo alla rettifica con altri interessi, quali quelli, particolarmente avvertito in questi tempi, ad una informazione caratterizzata dalla obiettività e correttezza.

Se ciò non elimina, tuttavia, la possibilità, per l'interessato, di ricorrere al giudice per assicurare la tutela di situazioni soggettive eventualmente lese, tale principio vale anche per l'emittente, che può, di fronte al giudice, chiedere la disapplicazione del provvedimento amministrativo, che la richiesta rettifica ha considerato legittima.

Vengono infatti il rilievo, da parte del concessionario, altri diritti, quali quello di stampa, di libertà di espressione ecc., parimenti di rango costituzionale, meritevoli di tutela.

E l'acquiescenza al provvedimento del Garante, manifestata dalla Rai mediante la trasmissione della richiesta rettifica, non preclude al concessionario di richiedere al giudice l'accertamento della infondatezza della domanda proposta di questa sede contenziosa.

Passando, dunque, all'esame di merito della controversia, è da escludere, *in primis*, a giudizio del Pretore, la legittimazione del Comitato pro Croazia ricorrente ad agire in giudizio come Ente esponenziale degli interessi del popolo croato.

Se è esatto, infatti, che la costituzione di un comitato non richiede particolari requisiti di forma e la semplice manifestazione di volontà, resa per fatti concludenti, è idonea a perfezionare la fattispecie negoziale (ragion per cui non sembrano pertinenti, sul punto, i rilievi della Rai in ordine alla carenza di non meglio precisati requisiti formali del negozio costitutivo ed al difetto di legittimazione del Presidente del Comitato pro Croazia), è però errato che possa essere sufficiente l'inserimento, tra le finalità statutarie di un Comitato, della tutela dei diritti all'onore ed alla reputazione del popolo croato per affermare che l'Ente possa automaticamente lamentarne in giudizio la violazione: occorrerebbe valutare, al di là di ogni formalismo, se l'Ente possa ritenersi realmente portatore

di quel certo ordine di interessi ed in quale misura.

Sul punto, le considerazioni del Garante, di cui al provvedimento del 13 gennaio 1992, non sono convincenti.

Il più volte menzionato art. 10, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 riconosce, è vero, la legittimazione e richiedere la rettifica a « chiunque » si ritenga leso nei suoi interessi morali e materiali da notizie contrarie e varietà. Tuttavia, la tutela civile dei diritti può essere attività solo di chi sia titolare di una posizione soggettiva, qualificata e differenziata, riconosciutagli dall'ordinamento, senza che la citata legge sul sistema radiotelevisivo abbia introdotto innovazioni al riguardo: ne deriva che il « chiunque » non può essere certo inteso nel senso che si è voluto dare ingresso, nell'ordinamento giuridico, ad una azione popolare.

Con ciò, non si vuole ignorare l'esigenza, sempre più avvertita, di dare tutela anche ad interessi che è difficile ricondurre a posizioni differenziate dal singolo (i c.d. interessi diffusi).

La situazione che si assume lesa in questo giudizio non è però riconducibile a quella, proprio perché si tratta di diritti della personalità, ben qualificati e differenziati, che hanno precisi enti esponenziali o titolari di essi.

In altri termini, non si chiede tutela, da parte del Comitato pro Croazia, per interessi propri di quest'ultimo o per interessi c.d. diffusi (quali, ad esempio, quelli alla salvaguardia dell'ambiente, della salubrità dei prodotti industriali, ecc.), di cui il Comitato sia, per fini statutari, portatore, ma tutela avverso fatti che si assumono lesivi di diritti della personalità, che hanno un loro titolare: per il popolo croato, lo Stato federato croato, prima, la Repubblica di Croazia, riconosciuta dallo Stato Italiano, oggi: per quanto concerne il secondo episodio, il sacerdote Borislav Petrovic o il titolare della diocesi di Zagabria.

Per completezza espositiva, occorre, infine, osservare che, stando almeno alla documentazione prodotta dalle parti ed allegata agli atti di causa, non sembrano sussistere i presupposti di legge per accordare la tutela richiesta.

Nessun elemento probatorio è stato infatti prodotto, nel presente giudizio, per

dimostrare la asserita falsità delle notizie, di cui si chiede la rettifica.

Infatti:

a) La giornalista Gabanelli ha affermato, nel corso della trasmissione, di avere visto bambini sgozzati e di essere stata portata sul luogo da soldati serbi. La stessa giornalista ha dichiarato che l'orrore che l'immagine suscitava le aveva impedito di filmarla.

Il fatto che la scena non sia stata filmata non dimostra, però, che l'eccidio non vi sia stato, come si afferma nella richiesta di rettifica ed a fondamento della richiesta stessa.

b) La dichiarazione circa il sacerdote Borislav Petrovic, che, secondo le affermazioni di una prigioniera croata, avrebbe, dal pulpito, incitato alla violenza i fedeli croati è stata trasmessa, dandosi però atto, da parte della giornalista, che veniva resa da soggetto in stato di costrizione e che quindi occorreva anche valutare la situazione psicologica di quest'ultimo.

Non è vero, però come si pretende nella richiesta di rettifica, che il sacerdote in questione non esiste: lo comprova il documento della Sacra Congregazione per il Clero, il cui testo è riprodotto nel provvedimento del Garante del 13 gennaio 1992: « nella chiesa cattolica in Jugoslavia esiste un sacerdote di nome Borislav Petrovic, incardinato nella diocesi di Diakovo (Slavonia Croazia), ma da cinque anni trasferito... ».

Il primate della chiesa di Zagabria, inoltre, intervistato nel corso del servizio *de quo* ed informato delle affermazioni della prigioniera croata, ha esposto la posizione della Chiesa croata, ma non ha smentito l'esistenza del sacerdote.

Per tutte le suddette considerazioni il proposto ricorso deve essere rigettato.

La complessità e novità delle questioni dibattute rappresentano un giusto motivo per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M. — Visto l'art. 700 cod. proc. civ.;

1) rigetta il ricorso;

2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

LA RETTIFICA DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE TRA TUTELA GIURISDIZIONALE, TUTELA AMMINISTRATIVA ED IL PROBLEMA DELLE NOTIZIE DI RILIEVO INTERNAZIONALE

1. La problematica sulla natura e sui caratteri della nuova disciplina della rettifica radiotelevisiva¹, viene a trovare nella linea orientativa espressa nel provvedimento qui commentato, un notevole contributo di chiarezza e di coerenza.

È per la prima volta, affrontata la questione dei rapporti tra « pronuncia » del Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 10 della legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato (legge 6 agosto 1990, n. 223) e procedimento giudiziario esperito ad iniziativa della società concessionaria di servizi radiotelevisivi o dello stesso soggetto interessato e richiedente la rettifica. Il primo rilievo che si trae dalla decisione del Pretore di Roma è l'affermazione dell'autonomia piena tra le due tutele — quella affidata al Garante, a carattere « amministrativo-indipendente », e quella propria delle garanzie giurisdizionali in senso stretto, che interviene in via contemporanea o successiva.

In sostanza il meccanismo apprestato dall'art. 10 della legge n. 223 non si risolverebbe in un procedimento contenzioso avente ad oggetto per la personalità di stretta competenza dell'autorità di garanzia per tutto il sistema delle comunicazioni², ma sembrerebbe quasi porsi quale strumentazione accessoria di riscontro degli obblighi di concessionario di servizi radiotelevisivi — pubblico o privato — in relazione alla trasmissione

delle note di rettifica inoltrate dai soggetti che assumono o lamentano lesioni nelle rispettive sfere giuridiche a causa di trasmissioni « contrarie a verità ».

Mentre il procedimento davanti al Garante si collocherebbe nell'ambito di uno schema volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'effettivo esercizio del diritto di rettifica attraverso l'azione del concessionario, la cui inerzia sarebbe suscettibile di essere ulteriormente sindacata in sede giudiziaria, il procedimento giurisdizionale, che non si discosta dal modello della tutela atipica cautelare, si configurerebbe in funzione di diretta tutela di diritti soggettivi: quello del ricorrente ad ottenere la trasmissione della rettifica, e quello dell'emittente radiotelevisiva a non vedere compressa in maniera ingiustificata la propria autonomia informativa.

Si tratterebbe, in effetti, di uno schema in qualche modo assimilabile a quello contenuto nella Direttiva CEE del 3 ottobre 1989 sulla radiotelevisione che all'art. 23, riconosce la possibilità per gli stati membri di predisporre « misure equivalenti » a quelle giudiziarie per l'esercizio della rettifica nelle trasmissioni radiotelevisive³.

Vi è, comunque, una notevole diversità tra la nozione di « equivalenza » (che sembrerebbe porsi *in parallelo* ai rimedi giurisdizionali) e la nozione di « alternativa », che sembra emergere con decisione se non sotto il profilo funzionale, almeno sotto il profilo dell'organizzazione procedimentale e degli effetti degli stessi accertamenti effettuati di fronte al Garante.

¹ Su cui cfr. ZENO ZENCOVICH, *La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva*, in questa Rivista, 1990, p. 833 ss.; LAX, *Commento all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, in AA.VV., *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, Commento alla legge 6 agosto 1990, n. 223, Milano, 1991, p. 220 nonché G. CORASANITI, *Commento all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1991, p. 824 ss.

² Sulla cui compatibilità alle norme costituzionali sarebbe pur opportuno soffermarsi, secondo le problematiche individuate da ZENO ZENCOVICH, *cit.*, e rilevate anche dallo scrivente in sede di commento alla nuova norma.

³ Tuttavia, sulla ambiguità della configurazione della rettifica in tal senso, cfr. G. CORASANITI, *cit.*, p. 731.

In altri termini: se il procedimento esperito davanti all'interessato davanti all'autorità amministrativa si giustifica in relazione alle particolari funzioni riservate al Garante di salvaguardia dell'equilibrio pluralistico del nuovo sistema radiotelevisivo misto, vero è anche che manca a livello legislativo qualsiasi riferimento alla specificità delle responsabilità connesse alle trasmissioni giornalistiche⁴ (in chiara contraddizione con l'art. 2 della legge professionale n. 69/1963 e con lo stesso art. 8 della legge 416/1981 nel testo vigente), ed il procedimento stesso sembra assumere piuttosto consistenza attraverso uno scambio di osservazioni formali tra uffici del Garante e uffici delle emittenti (si noti, ad esempio quanto complesso è, nel caso in esame il problema della ricerca del soggetto responsabile all'interno della organizzazione della concessionaria pubblica).

Inoltre se la giustificazione sanzionatoria si individua quale supporto in qualche modo collegabile ad un comportamento omissivo tenuto dall'emittente, vero è anche che la sua stessa valutazione — tanto più in presenza di pretese giustificazioni di carattere sostanziale — permetterebbe sempre ad esclusiva discrezione del garante, fermo restando che l'art. 31 della legge n. 223, nel punto in cui disciplina analiticamente le sanzioni amministrative in tema di rettifica prevede differenti ipotesi sanzionatorie rispetto alle quali la affermata autonomia funzionale dei procedimenti rischia di arenarsi. Si tratta, infatti (comma 3, art. 31) della valutazione delle ipotesi di « mancata », « incompleta » o « tardiva » inosservanza dell'obbligo di rettifica, e della erogazione della sanzione pecuniaria anche una volta esperito il contenzioso sul piano amministrativo (comma 4) laddove il Garante abbia ritenuto invece « fondata » la richiesta di rettifica.

Tali valutazioni implicano rilievi di merito, che si spingono fino alla verifica della realtà stessa dei fatti contestati, alla considerazione della professionalità gior-

nalistica ed informativa degli operatori coinvolti, alla determinazione della congruità del mezzo rispetto alle finalità informative di base (quelle proprie del richiedente e quelle contrapposte della fonte radiotelevisiva).

Può ritenersi che l'ampiezza e la profondità delle predette valutazioni sia di esclusiva spettanza dell'autorità amministrativa (sia pure « indipendente », come il Garante)? Può ritenersi che la compenetrazione tra valori di rilevanza costituzionale si realizzi con un intervento che ha insieme caratteri contenziosi e decisionali, ma che si muove all'esterno, ed anche al di fuori, delle garanzie giurisdizionali di contraddittorio e di difesa? Tali interrogativi schiudono una serie complessa di problematiche, che sembrano emergere, in tutta evidenza, anche nell'ambito del provvedimento qui annotato.

In primo luogo può porsi il non indifferente problema del rapporto tra le diverse ipotesi — tanto più nei riguardi di trasmissioni radiotelevisive che non sono soggette ad una verificabilità periodica in qualche modo assimilabile a quella della stampa — in rapporto alle singole fonti, poiché sembra difficile catalogare decisamente le ipotesi di inottemperanza che si dimostrino ora caratterizzate come meramente omissive, ora invece come non complete o infine tardive.

È proprio qui che la questione forse si rivela nella sua delicatezza, ed è, in definitiva, proprio questa la causa del contrasto tra emittente radiotelevisiva pubblica (che eccepisce in sede amministrativa non la mancata legittimazione del gruppo sociale agente, ma proprio la difficoltà di ricostruire le precise responsabilità informative rispetto ai fatti contestati nello strettissimo termine previsto) e soggetto richiedente la rettifica, che si dice del tutto insoddisfatto della sua intervenuta trasmissione (avvenuta non nell'ambito orario o nel contesto della medesima trasmissione che vi aveva dato causa, ma mediante lettura da parte dell'annunciatrice della Rai genericamente « in seconda serata »).

Da un lato, insomma, vi è l'insoddisfazione del soggetto titolare della fonte informativa che si trova costretto a giustificarsi puntualmente a fronte di una contestazione, ma non è in grado di produrre elementi giustificativi riferibili

⁴ Cfr. CORASANTI, *cit.*, p. 726.

con precisione ai fatti oggetto di controversia. Dall'altro lato lo stesso gruppo ricorrente ritiene del tutto inutili le modalità trasmissive della rettifica e pretenderebbe — anche mediante il successivo ricorso al giudice — una vera e propria esecuzione « informativa » mirata alla lettura del provvedimento di rettifica nel suo testo integrale, anche mediante sottotitoli nel contesto del programma, e solo in caso di sua sospensione, nell'ambito della fascia oraria corrispondente⁵.

A parte i profili di legittimazione attiva, particolarmente evidenti e risolti nel provvedimento del Pretore, ma del tutto assenti nell'ambito della valutazione amministrativa del Garante, è chiaro che si tratta, in entrambi i casi di rilievi estremamente delicati, che finiscono forse per confermare un ulteriore profilo di costituzionalità della nuova normativa, in ordine al suo possibile contrasto con l'art. 24 della Costituzione: poiché di fatto la norma non prevederebbe e nel corso del procedimento amministrativo davanti al Garante, e successivamente in relazione alla verifica delle sue conseguente effettive in un senso o in un altro, alcuna forma di contraddittorio tra i diretti e reali soggetti del rapporto informativo, con riferimento al sindacato sui requisiti delle trasmissioni che danno causa alla rettifica, e della idoneità della successiva trasmissione della stessa a soddisfare le esigenze che ne sono alla base.

È vero, in definitiva, che alcuni di questi ultimi profili non possono venire in luce ed assumere rilevanza se non nel corso di un possibile giudizio di opposizione, davanti al giudice ordinario, della sanzione amministrativa pecuniaria emessa dal Garante ai sensi dell'art. 31 della legge n. 223, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, pur potendo anche in tal sede concepirsi l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di legittimità o per la insussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità dell'opponente (art. 23 legge 689/1981).

È altrettanto evidente, tuttavia, che sussiste comunque l'eventualità di un accertamento a carattere probatorio definito progressivamente in via amministrativa, dal cui esito dipende comunque un effetto restrittivo di diritti soggettivi.

Il richiedente la rettifica si pone quale soggetto promotore — che assume di es-

sere stato leso nei suoi interessi morali o materiali di trasmissioni contrarie a verità — del procedimento amministrativo volto all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge predefinite al fine di vincolare, in qualche modo, la autonomia del concessionario radiotelevisivo, mentre il concessionario di servizi radiotelevisivi contrappone la presenza di condizioni ostative (inerenti alla natura della rettifica richiesta o al riferimento alle trasmissioni intervenute o alla veridicità dei fatti rappresentati) le quali richiedono un accertamento serio e completo, ed una vera e propria istruttoria, che non si può risolvere in un formale scambio di deduzioni sui fatti, ma dovrebbe precisamente delineare i fondamenti dell'una e dell'altra posizione in rapporto alla concreta modalità informativa delle trasmissioni radiotelevisive cui si riferiscono.

La norma — a differenza della corrispondente disposizione vigente in materia di stampa — schiude poi una ulteriore problematica: il riferimento alla « contrarietà al vero » delle trasmissioni cui la rettifica è riferita corrisponde ad una esigenza oggettivamente verificabile in relazione ai contenuti ed ai fatti già esposti nelle trasmissioni medesime, o piuttosto sarebbe sufficiente la pretesa del soggetto che si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali ad ottenere una reintegrazione informativa basata sulla sua semplice asserzione della « non corrispondenza a verità » dei contenuti delle trasmissioni medesime?

⁵ È da notare, fra l'altro, che la legge non fa alcun riferimento alla modalità di esecuzione dell'obbligo di rettifica, non precisa se l'emittente debba dare lettura del testo integrale (a prescindere dalla lunghezza) del comunicato del Garante, o solo di alcuni brani o del dispositivo. In presenza di tali profili problematici (che peraltro non sembrano risolti neanche nel regolamento di attuazione (D.P.R. 27 marzo 1992 a 255 artt. 5 e ss., il quale si limita a prevedere nuovi requisiti a carattere formale per le richieste di rettifica, complicando ancora di più la controversia circa la legittimità della normativa) sembrerebbe opportuno che sia lo stesso atto del Garante a definire le modalità di trasmissione della rettifica, che potrebbero essere, ad esempio:

a) lettura del solo dispositivo, nel quale siano sinteticamente esposte le ragioni della pronuncia;

b) esplicita e precisa indicazione, nella pronuncia del Garante, all'emittente dei brani da leggere per soddisfare le richieste di rettifica;

c) autorizzazione alla trasmissione di materiale audiovisivo, di durata non superiore alle parti di trasmissione contestate, fornito dallo stesso soggetto richiedente.

La questione non è delle più semplici, e l'orientamento prevalente della giurisprudenza, in relazione alla previgente normativa in materia radiotelevisiva (art. 7 legge 103/1975) si era mantenuto nell'ambito della prima delle due soluzioni⁶.

Vero è che la nuova normativa, che sembra fondere tanto i caratteri « soggettivi » posti in tema di stampa (con l'apertura a « chiunque si ritenga leso » nei suoi interessi morali e materiali e con l'affermazione della proporzionalità della rettifica in rapporto alla trasmissione che ne è causa) ed in qualche modo « oggettivi » (col riferimento alle sole ipotesi di trasmissioni « contrarie a verità » non scioglie il nodo se la verità dei fatti cui essa fa riferimento debba intendersi in senso putativo, con riferimento agli interessi che fanno capo al soggetto richiedente ovvero al contrario in senso

materiale, con riguardo alla accertabilità effettiva delle affermazioni o degli eventi cui le trasmissioni radiotelevisive sono riferite.

In entrambi i casi sembra opportuno notare che tale accertamento si configura certamente in funzione *reintegratoria*, ma con riferimento a parametri di per sé definibili attraverso la dimostrazione del soggetto istante, così come attraverso la contrapposta posizione delle emittenti radiotelevisive.

Pur tuttavia è proprio nella definizione di tali parametri che solo la funzione giurisdizionale può muoversi meglio ed in materia ineccepibile, nel riscontro puntuale degli elementi di contestazione e di prova che la controversia mette in luce, così come nella rilevazione delle pretese di tutela dell'identità personale dei soggetti interessati in rapporto alle trasmissioni radiotelevisive.

È indubbio che solo una discrezionalità di carattere giurisdizionale può correttamente porre le basi per una definizione esatta dei termini e delle posizioni soggettive che vengono in gioco, fino alla definizione della prevalenza, nel caso concreto, delle esigenze informative proprie della fonte radiotelevisiva o di quelle invece di intervento provenienti dai soggetti che si sentono chiamati in causa.

2. La questione della legittimazione del Comitato « Pro-Croazia » si pone anch'essa in assai termini problematici.

Nota il Pretore che un comitato formato (da cittadini italiani) per difendere gli interessi della popolazione croata non deriva la sua legittimazione in giudizio tanto da requisiti formali, quanto piuttosto dalla effettiva capacità di porsi quale interlocutore nei rapporti e quindi portatore di interessi morali o materiali, e più precisamente dalla differenziazione di tali interessi rispetto a quelli spettanti esclusivamente — anche in termini di salvaguardia della propria immagine ed identità personale — alle rappresentanze istituzionali della collettività straniera⁷. Vero è che, nella specie, il riconoscimento della Repubblica croata non era ancora intervenuto, ma pur tuttavia ben diversa sarebbe stata la valutazione a fronte di un comitato spontaneo composto da cittadini croati o di origine croata.

⁶ Così ad esempio Pret. Roma 1 agosto 1985, che ha respinto la richiesta di rettifica avanzata da chi lamenta la diffusione, nei telegiornali della concessionaria pubblica di notizia ritenuta contraria a verità, ove la notizia stessa sia stata trasmessa in modo prudente ed equilibrato, fornendo contestualmente l'informazione sulla posizione e le difese del soggetto leso (*Foro it.*, 1985, p. 2781; *Giust. civ.*, 1986, p. 2027 con nota di M. DOGLIOTTI); Pret. Roma 29 giugno 1985, ove si era affermata l'insussistenza dell'obbligo di rettifica radiotelevisiva a norma dell'art. 7, legge 14 aprile 1975, n. 103, nel caso di erronea comparazione di prodotti dello stesso tipo (*warentest*) se le valutazioni comparative non sono contrarie alla verità (*Temi Romana*, 1985, p. 999, con nota di LAX), o ancora Pret. Roma 5 maggio 1986, ove si è affermato che destinatari della richiesta di rettifica di una notizia diffusa dai giornali o dalla Rai sono i *direttori delle testate giornalistiche* della stessa Rai. Sarebbe perciò inammissibile l'istanza di un provvedimento cautelare d'urgenza relativo alla diffusione di una notizia a mezzo della stampa o della Rai, qualora non risulti preventivamente inviata la richiesta stragiudiziale di rettifica al soggetto passivamente legittimato. Nel caso in cui la notizia diffusa dai quotidiani e dalla Rai sia conforme ad un comunicato ministeriale destinato alla collettività, non è quindi legittima la richiesta, ma possono essere esperiti i mezzi previsti dall'ordinamento nei confronti della P.A. per errori nell'accertamento dei fatti (*Giur. merito*, 1987, p. 38 con nota di LAX).

⁷ È appena il caso di ricordare, a riguardo, Pret. Roma ord., 30 marzo 1984 ove è stata riconosciuta all'ambasciatore di uno stato estero (nella specie la Repubblica islamica dell'Iran) piena legittimazione processuale nei procedimenti di urgenza a tutela dell'onore e della reputazione dello stato rappresentante e dei suoi cittadini. Uno stato estero sarebbe quindi titolare del diritto alla reputazione ed all'onore e può quindi richiedere in giudizio la protezione contro i fatti lesivi dei terzi (*Giur. it.*, 1984, I, 2, p. 728).

In tal caso l'azione a tutela della personalità e dell'immagine sarebbe venuta a coincidere con la sfera di legittimazione dei componenti di una collettività ben determinata o determinabile, vertendosi in materia di diritti della personalità coinvolti da trasmissioni informative e non, come rileva esattamente il Pretore di tutela diretta di valori di rilevanza collettiva (l'ambiente, la salute pubblica, la gestione di un pubblico servizio e così via) rispetto ai quali può risponderci positivamente all'istanza di ingresso nel giudizio civile da parte di enti esponenziali di interessi diffusi.

3. Nel contempo la decisione qui commentata, soprattutto se analizzata « in controluce » rispetto alla parallela pronuncia del Garante sembra anche confermare quanto sia difficile, poi, enucleare in modo chiaro sia l'interesse del ricorrente il quale assume di avere diritto alla trasmissione di rettifica da parte del concessionario, sia verificare concretamente la veridicità di fatti o eventi richiamati dalle trasmissioni informative, e ciò particolarmente qualora — come nel caso concreto — concorrono motivazioni di carattere socio-politico ed argomentazioni afferenti all'ampio panorama della politica e dei rapporti internazionali.

Forse che, nel corso della guerra del Golfo dello scorso anno non è stata meno martellante, deviante, incontrollata l'informazione proveniente dal teatro degli eventi bellici? Può l'inserzione di un singolo comunicato di smentita rimediare ad una complessa strumentalizzazione informativa nel contesto di situazioni drammaticamente conflittuali tra due comunità statali? Difficilmente potrebbe ciò spiegarsi in chiave di verità — falsità, poiché ogni immagine tenderebbe, di per sé, a collocarsi ed ad essere interpretata entro una logica più estesa di *conflitto sociale e politico*, rispetto al quale poco o nulla può la ricostruzione di una precisa pretesa giuridica rivolta nei confronti della singola emittente radiotelevisiva, e molto invece (specie in occasione del controllo stretto di fonti e di contenuti delle informazioni) occorrerebbe aspettarsi, e proprio in occasioni del genere, della professionalità giornalistica (di cui peraltro il legislatore del 1990 non ha tenuto conto alcuno in sede

di predisposizione della nuova normativa, ibridazione ambigua tra la disciplina della stampa, riformata nel 1981 e quella del servizio pubblico radiotelevisivo).

Solo la professionalità giornalistica può costituire una prima ed essenziale forma di garanzia nel riscontro degli elementi intorno ai quali la notizia viene formandosi, mediante raccolta e valutazione informativa ed allegazione di documenti ed immagini.

Solo la professionalità giornalistica può consentire una analisi critica da parte degli spettatori e dei lettori se essa stessa sa essere altrettanto critica nella ricerca delle ragioni di fondo di un evento, nella sua spiegazione, nel suo inquadramento storico e politico, economico e sociale.

Solo la professionalità giornalistica può, infine, operare secondo *buona fede* discernendo direttamente dalla fonte tutto ciò che non appare verificabile o confermabile immediatamente, o che si inquadra in uno sfruttamento abusivo dei messaggi informativi al fine di orientare o di procurare il consenso, facendo apparire come reale ed effettiva una situazione che invece è ricostruita *ad hoc*, quando non proprio falsificata ad uso e consumo della ripresa televisiva e della sua diffusione planetaria.

Le immagini televisive della povera prigioniera croata, presumibilmente contadina, accusa — in modo infame — di tremendi delitti, che nella sua ingenuità per salvarsi a sua volta accusa il primo parroco che le viene in mente, possono sollecitare le medesime sensazioni di strumentalizzazione e di sdegno che, in analoghe occasioni, ha provocato l'interrogatorio, di fronte alle telecamere, dei piloti abbattuti prigionieri prima in Vietnam, e quindi nel Golfo persico: ma tutto ciò può giustificare poi una rettifica volta a dimostrare giuridicamente, e per di più in un ordinamento giuridico diverso, che si è trattato di un falso?

In altre parole può una strumentazione giuridica nata con funzione di difesa dell'immagine individuale e collettiva di un gruppo, assumersi l'onere di dimostrare — semplicemente attraverso l'inserzione di un comunicato di smentita — una strumentalizzazione informativa, plausibile quanto incontrollabile (e quanto, evidentemente, spregevole ove dimostrata nella sua sostanza)? O al

contrario, la stessa proposizione non mediata delle immagini televisive prefigura, in particolari occasioni come nel caso degli eventi internazionali, una particolare attenzione e da parte degli operatori e da parte dei telespettatori per evitare manipolazioni o falsi difficilmente dimostrabili (d'altra parte tutti ricordano ancora i dubbi sui tragici fatti di Romania del 1989: sul processo e sull'esecuzione di Ceausescu così come sulla autenticità delle immagini e delle riprese dei corpi straziati davanti all'obitorio di Bucarest). Spesso la forzatura dell'informazione, la sua utilizzazione strumentale è stata così evidente, così ovvia ed insieme così esasperata che la sua stessa collocazione televisiva costituisce paradossalmente quasi essa stessa una denuncia — più che la conferma delle ragioni dell'una o dell'altra delle parti in causa — dell'assurdità, nel suo complesso, di un conflitto bellico. Ed al contrario sarebbe stata realmente smentita la pretesa alla *veridicità* dei fatti in rapporto ad eventi di collocazione internazionale provenienti da uno scenario tragico come quello jugoslavo, dalla dimostrazione effettiva del (verosimile o inverosimile) massacro, mediante una schematizzazione rigida tra le ragioni di una o dell'altra delle parti contrapposte in relazione a rappresentazioni di atti di guerra e di eccidio con la negazione delle rispettive responsabilità o con la rivendicazione pura e semplice di essere nel giusto? E cambierebbe qualcosa, in questa valutazione, il conoscere, e magari inquadrare da vicino, anche le immagini dei bimbi di Vukovar, siano essi serbi o croati? Figli, comunque, e vittime anche di questa civiltà che si denomina dell'informazione, ma che nell'informazione, nella sua pienezza, e quindi nella comprensione reciproca, non riesce ancora a trovare occasione di progresso e di risoluzione di qualsiasi conflitto.

GIUSEPPE CORASANITI